



Comune di San Donaci

(Provincia di Brindisi)

ORDINANZA

N.7 del 07/05/2021

Protocollo

N.4774 del 26/05/2021

OGGETTO: DICHIARAZIONE DELLO STATO DI GRAVE PERICOLOSITA' PER GLI INCENDI BOSCHIVI NELL'ANNO 2021 E OBBLIGO DI MANUTENZIONE DELLE AREE INCOLTE O ABBANDONATE.

IL SINDACO

VISTO il Decreto n. 115 del 21 aprile 2021, pubblicato in BURP n. 57 del 22/04/2021, con cui il Presidente della Giunta Regionale della Puglia ha dichiarato, ai sensi della L. 353/2000, della L.r. 38/2016 e della L.r. 53/2019, lo stato di grave pericolosità dal **15 Giugno al 15 Settembre 2021**, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1° giugno lo stato di allertamento delle strutture operative, ovvero di posticiparlo al 30 settembre, per gli incendi boschivi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia;

RILEVATO che molti terreni del territorio versano in stato di abbandono per incuria dei proprietari, con conseguente crescita incontrollata di rovi, sterpaglie ed erbacce;

VISTO che, pertanto, con l'approssimarsi della stagione estiva si rende necessario adottare provvedimenti atti a prevenire possibili incendi di stoppie, erbe infestanti ed arbusti di ogni genere oltre a prevenire problemi di igiene ed evitare condizioni di degrado ambientale;

VISTI:

- il R.D. n. 773 del 18.06.1931 TULPS e s.m.i.;
- la L. 225/1992 "Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile";
- la L. R. 15/1997 "Norme in materia di bruciatura delle stoppie";
- il D.L.vo n. 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge 15.03.1997, n. 59;
- la L. R. 18/2000 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi";
- la L. 353/2000 "Legge – quadro in materia di incendi boschivi";
- la L. R. 7/2014 "Sistema Regionale di Protezione Civile";
- la L.R. 38/2016 nonché le Linee Guida riportate nel Piano Regionale di previsione,

prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi vigente;

- la Deliberazione n. 585 del 10.04.2018 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Piano di Previsione, Prevenzione e Lotta attiva contro gli incendi boschivi 2018-2020;
- la D.G.R. n. 1928 del 02.10.2012 con la quale la Giunta Regionale ha attuato il D.M. n. 30125/2009 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento CE n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;
- la L. 241/80, con particolare riferimento agli artt. 3 e sgg.ti;
- l’art. 50 del D.L.vo n. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” che conferiscono le competenze del provvedimento al Sindaco”;
- il Piano Comunale di Protezione Civile;
- il R.D. n. 3267 del 30.12.1923;
- la L. n. 100 del 12.07.2012;
- il D.lgs n. 1 del 02.01.2018 ;
- la L.R. n. 18 del 30.11.2000;
- la L.R. n. 3 del 25.02.2010 di istituzione dell’Agenzia Regionale per le attività irrigue e Forestali;
- la L.R. n. 53 del 12.12.2019;
- le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nelle provincie di Bari, Barletta – Andria – Trani, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, in attuazione del R.D n. 3267/1923;
- la L. n. 116 dell’11.08.2014 “Disposizioni urgenti per il settore agricolo e la tutela ambientale”;
- il D.lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i.;
- il R.R. n. 28 del 22.12.2008 “Modifiche e integrazioni al R.R. n.15 del 18.07.2008 in recepimento dei criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.) e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) introdotte con D.M. del 17.10.2007;
- il Regolamento Regionale n. 6 del 10 maggio 2016 “Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i siti di interesse comunitario (SIC)” ha come finalità il mantenimento e la conservazione dei siti degli habitat e delle specie di flora e fauna di interesse comunitario in coerenza con la rete ecologica “Natura 2000”;
- le Direttive comunitarie 92/43/CEE e 79/409/CEE e s.m.i. nonché le misure di conservazione dei pascoli naturali con roccia affiorante, ove è vietata la realizzazione della fasce protettive presenti nelle Z.P.S. di cui al R.R. n. 28/2008;
- che in forza del D.P.C.M. 20.12.2001 recante “linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi”, dell’art. 3 della legge n. 353/2000 e dell’art. 15 della legge regionale n. 18/2000, è necessario che vengano adottati, con immediatezza, i provvedimenti utili a contrastare anche nel 2020 la pericolosità degli incendi boschivi;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 con la quale è stato dichiarato, per sei

mesi, lo stato di emergenza sul territorio Nazionale relativo al rischio sanitario connesso con l'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili nonché tutte le disposizioni nazionali e regionali conseguenti e successive finalizzate al contenimento della diffusione da infezione;

RITENUTO provvedere in merito;

In esecuzione di quanto riportato nel predetto DPGR n. 115 del 21.04.2021;

ORDINA

nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2021

1) Ai proprietari ed ai conduttori a qualsiasi titolo dei terreni e delle aree libere siano esse incolte e/o inedificate, appartenenti o meno a fondi rustici che a fabbricati sia rurali che urbani, di provvedere a proprie cure e spese a quanto di seguito descritto:

- alla pulizia e manutenzione di tutte le aree del territorio come sopra descritte e in particolare di quelle inserite nei centri edificati;

- al mantenimento di tutte le aree di proprietà pulite e in perfetto ordine, libere da sterpaglie, cespugli, rovi ecc., attraverso tagli periodici della vegetazione al fine di evitare rischi igienico – sanitari e di propagazione incendi.

Tali interventi dovranno essere effettuati periodicamente in modo da garantire la salute pubblica e rendere decoroso l'aspetto del territorio;

2) A tutti i cittadini durante il periodo di grave pericolosità di incendio in tutte le aree a rischio di incendio boschivo del Comune e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- accendere fuochi di ogni genere, compresi quelli di pic-nic o campeggio, senza eccezione alcuna anche per le aree appositamente attrezzate;
- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private e/o incontrollate;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;
- esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, razzi di qualsiasi tipo o altri articoli pirotecnici, far brillare mine o usare esplosivi;
- transitare e/o sostare nel bosco con autoveicoli, su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;
- transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- abbandonare rifiuti nei boschi ed in discariche abusive.

I proprietari, gli affittuari ed i conduttori dei campi a coltura cerealicola a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una "precesa" o "fascia protettiva" sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno quindici metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura deve essere comunque realizzata entro il 15 luglio.

I proprietari ed i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti o a riposo hanno il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea; hanno inoltre l'obbligo di realizzare entro e non oltre il 31 maggio, fasce protettive di larghezza non inferiore a metri quindici e comunque tale da assicurare

che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti, lungo tutto il perimetro del fondo, prive di residui di vegetazione.

E' fatto obbligo ai proprietari, conduttori, enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino, la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade comunali e provinciali, terreni seminativi, pascolativi, incolti e cespugliati.

I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con colture cerealicole o di altro tipo, devono a loro cura e spese tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà libera da piante e /o arbusti per tutta l'estensione perimetrale del bosco confinante con fondi adibiti a coltura cerealicola o diversamente coltivata larga almeno cinque metri.

I proprietari, i gestori ed i conduttori di centri residenziali e strutture ricettive nonché di strutture antropiche (anche abitazioni e/o aziende agricole isolate) insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, sono tenuti a realizzare una fascia di protezione della larghezza di almeno metri quindici, sgombra di erba secca, arbusti, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, lungo il perimetro del proprio insediamento. Gli stessi dovranno adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità, anche mediante dotazioni mobili provviste di cisterne e motopompe, opportunamente attrezzate su mezzi idonei, per eventuali interventi di spegnimento sui focolari che dovessero insorgere anche ai margini dei sopra citati insediamenti. Dovranno inoltre predisporre apposita cartellonistica ben visibile indicante le vie di fuga e i punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili.

I N V I T A

tutti i cittadini, in caso di avvistamento di incendio, a contattare con sollecitudine uno dei seguenti numeri:

- 115 VIGILI DEL FUOCO
- 112 CARABINIERI
- 0831/635014 POLIZIA LOCALE.

Si precisa che il personale impiegato nella attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi dovrà scrupolosamente attenersi alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di rischio sanitario connessa alla diffusione delle malattie virali trasmissibili da COVID-19 (GISTO ART. 5 DEL dpgr N. 115/2021).

D I S P O N E

- che alle infrazioni di cui al punto 1) della presente ordinanza, salva ed impregiudicata l'azione penale, sarà applicata una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 estinguibile con le modalità previste dalla legge n. 689/1981;
- che le trasgressioni ai divieti previsti dal precedente punto 2) saranno punite a norma dell'art. 10, commi 6-7-8, della Legge n° 353 del 21/11/2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14 oltre a quanto previsto dall'art.12 della Legge Regionale n. 38 del 12 dicembre 2016.
- che la presente ordinanza, oltre che essere pubblicata all'Albo Pretorio, sia diffusa attraverso il sito web del Comune e affissa mediante manifesti.
- che copia della presente sia trasmessa a:

- Sig. Prefetto di Brindisi;
- Regione Puglia Settore Protezione Civile Bari;
- Comando Provinciale VV.F. Brindisi;
- Comando Stazione Carabinieri San Donaci;
- Carabinieri Corpo Forestale di Brindisi;
- Settore Protezione Civile San Donaci;
- Associazione Volontari di Protezione Civile "Radio Club CB" di San Donaci;
- Comando Polizia Locale San Donaci;

INFORMA

-che copia della presente è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio fino al 15° giorno dalla data di pubblicazione sull'Albo Pretorio oltre all'inserimento sul sito del Comune di San Donaci www.comune.sandonaci.br.it;

-che avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. Puglia entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni sempre dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 07.08.1990, n. 241, è il Comandante della Polizia Locale, Comm. Vincenzo Elia.

IL DIRIGENTE
Com. Vincenzo ELIA

Lì,

IL SINDACO
f.to dott. Angelo Marasco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 640

La presente Ordinanza Sindacale, quale documento formato ai sensi del Dlgs 445/00, dell'art. 20 del Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii., è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di San Donaci (sito istituzionale: www.comune.sandonaci.br.it) in estratto dell'originale informatico e sottoscritta con firma digitale del Responsabile del servizio competente unitamente a quella del Sindaco per rimanervi gg. 15 consecutivi. E' conservato in forma digitale ai sensi e per gli effetti di legge.

Dalla sede Municipale, addi 26/05/2021

IL MESSO COMUNALE
f.to Biagio PEZZUTO

IL DIRIGENTE
f.to Com. Vincenzo ELIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di San Donaci.

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

San Donaci, 26/05/21

IL DIRIGENTE
f.to Com. Vincenzo ELIA